



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo**  
**Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara**  
**SEDE DI CHIETI**

IL DIRIGENTE

- VISTI il D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e l'O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, concernenti l'indizione dei concorsi per soli titoli richiamati dalla nota MIUR n. 565 del 24 gennaio 2014;
- VISTA la nota prot. AOODGPER n. 87838 del 10 aprile 2025, con la quale sono state impartite, agli UU.SS.RR., le istruzioni per l'indizione dei concorsi per l'a.s. 2025/2026 per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali per i profili professionali dell'area A e B del personale ATA;
- VISTI i Decreti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo prot. nn. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 del 17 aprile 2025, con i quali sono stati banditi i concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 D.L.vo 16/04/1994 n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione per l'a.s. 2025/2026 della graduatoria permanente provinciale concernenti i profili professionali delle aree dei Collaboratori, degli Operatori e degli Assistenti (ex aree A, As e B) del personale ATA della scuola di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere, Operatore dei Servizi Agrari;
- VISTO il decreto prot. n. 13616 del 30/05/2025, dell'U.S.R. Abruzzo - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara con il quale sono state costituite le commissioni giudicatrici ai sensi degli artt. 554 e 555 del D. Lgs n.297/94;
- TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 2 dell'O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, circa i requisiti di accesso;
- VISTO l'art. 9, punti 9.2 e 9.3, dei DD.RR. dell'U.S.R. Abruzzo succitati secondo cui "Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base degli accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica";
- VISTE le Graduatorie Provinciali Permanenti Provvisorie pubblicate con provvedimento prot. n. 19720 del 31/07/2025;
- RAVVISATA la necessità di procedere alla correzione di errori materiali;
- ESAMINATI i reclami pervenuti entro il termine prefissato ed apportate le dovute rettifiche con conseguenziale modifica di alcune posizioni in graduatoria;

DISPONE

- la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione delle graduatorie provinciali permanenti definitive relative ai seguenti profili professionali ex area A, A-s e B del personale A.T.A. per la provincia di CHIETI.
- ex AREA "B" – Assistente Amministrativo - Assistente Tecnico – Cuoco – Guardarobiere e Infermiere; - ex AREA "As" – Operatore servizi agrari;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo**  
**Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara**  
**SEDE DI CHIETI**

-ex AREA "A" – Collaboratore Scolastico;

Per l'effetto delle norme sulla privacy le stampe pubblicate non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.

Avverso le Graduatorie Provinciali Permanenti Definitive, a decorrere dalla data di pubblicazione, è ammesso esclusivamente ricorso per via giurisdizionale oppure in via straordinaria, ai sensi dell'art. 11, punto 11.4, dei D.D.R.R dell'U.S.R. Abruzzo.

I Dirigenti Scolastici sono pregati di pubblicare sul sito web istituzionale delle rispettive sedi il presente provvedimento e darne la massima diffusione a tutto il personale interessato.

Tale dispositivo vale come notifica a tutti gli effetti.

*Il Dirigente*  
*Pierangelo Trippitelli*  
*Firmato digitalmente*

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Chieti